



PARTE 8

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI, ALL'EQUIPAGGIAMENTO, ALL'ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA DOCUMENTAZIONE

CAPITOLO 8.2 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELL'EQUIPAGGIO DEL VEICOLO

8.2.1.

Campo d'applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti

8.2.1.1

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono avere un certificato rilasciato dall'autorità competente, attestante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento di un esame sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti durante il trasporto di merci pericolose.

8.2.1.2.

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono seguire un corso di formazione di base. La formazione deve essere fornita nell'ambito di un corso approvato dall'autorità competente. Essa ha come obiettivi fondamentali quelli di sensibilizzare i conducenti sui rischi presentati dal trasporto delle merci pericolose e di fornire loro le nozioni di base indispensabili per minimizzare le probabilità di incidente e, se si verifica, per metterli in condizione di adottare le misure che sono necessarie per la loro sicurezza e per quella del pubblico e per la protezione dell'ambiente, e per limitare gli effetti dell'incidente.

Questa formazione, che deve comprendere esercitazioni pratiche individuali, deve, costituire una formazione di base per tutte le categorie di conducenti, trattando almeno gli argomenti menzionati al punto 8.2.2.3.2. L'autorità competente può approvare corsi di formazione di base limitati ad alcune merci pericolose o ad una o più classi. Questi corsi di formazione di base ridotti non danno diritto a seguire la formazione indicata al 8.2.1.4.

8.2.1.3.

I conducenti di veicoli o MEMU che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³, i conducenti di veicoli-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ ed i conducenti di veicoli o MEMU che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m³ su un'unità di trasporto, devono seguire un corso di specializzazione per il trasporto in cisterna, che tratti almeno gli argomenti menzionati al punto 8.2.2.3.3. L'autorità competente può approvare dei corsi di specializzazione per il trasporto in cisterne limitati ad alcune merci pericolose o ad una o più classi. Questi corsi di specializzazione ridotti per il trasporto in cisterne non danno diritto a seguire la formazione indicata al 8.2.1.4.

8.2.1.4.

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose della classe 1, diverse da materie ed oggetti della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, o della classe 7 devono avere seguito un corso di specializzazione che tratti almeno gli argomenti menzionati al 8.2.2.3.4 o 8.2.2.3.5, a seconda del caso.

8.2.1.5.

Tutti i corsi di formazione, le esercitazioni pratiche, gli esami, ed il ruolo delle autorità competenti, devono soddisfare le disposizioni del 8.2.2.

8.2.1.6.

Ogni certificato di formazione conforme alle prescrizioni della presente sezione rilasciato secondo il 8.2.2.8 dall'autorità competente di uno Stato membro, deve essere accettato durante il periodo di validità dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

8.2.2.

Prescrizioni speciali relative alla formazione dei conducenti

8.2.2.1.

Le conoscenze teoriche e pratiche indispensabili devono essere impartite mediante corsi di formazione teorica e di esercitazioni pratiche. L'apprendimento deve essere controllato per mezzo di un esame.

8.2.2.2.

L'organismo di formazione deve garantire che gli istruttori conoscano bene e tengano in considerazione gli ultimi sviluppi delle regolamentazioni e delle prescrizioni di formazione relativamente al trasporto delle merci pericolose. L'insegnamento deve essere connesso alle pratiche reali. Il programma d'insegnamento deve essere conforme all'approvazione indicata al 8.2.2.6, sulla base degli argomenti di cui dal punto 8.2.2.3.2 al 8.2.2.3.5. La formazione deve comprendere anche esercitazioni pratiche individuali (cfr. punto 8.2.2.3.8).

8.2.2.3.

Struttura della formazione

8.2.2.3.1.

La formazione deve essere impartita sotto forma di corso di formazione di base e, ove previsto, di specializzazione. I corsi di formazione di base ed i corsi di specializzazione possono assumere la forma di corsi di formazione polivalenti, condotti in modo integrato, alla stessa occasione o dallo stesso organismo di formazione.

8.2.2.3.2.

I corsi di formazione di base devono trattare almeno i seguenti argomenti:

- a) prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose;
- b) principali tipi di rischi;
- c) informazione relativa alla protezione dell'ambiente nel controllo del trasferimento di rifiuti;
- d) misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio;
- e) comportamento dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, conoscenze di base sull'utilizzo di attrezzature di protezione, istruzioni scritte, ecc.);
- f) marcatura, etichettatura, e segnalazione arancione;
- g) ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare durante il trasporto di merci pericolose;
- h) scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli;
- i) divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore;
- j) precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose;
- k) informazioni generali concernenti la responsabilità civile;
- l) informazione sulle operazioni di trasporto multimodale;
- m) movimentazione e stivaggio dei colli;
- n) restrizioni alla circolazione nei tunnel e istruzioni sul comportamento nei tunnel (prevenzione di incidenti, sicurezza, misure da prendere in caso di incendio e di altre situazioni di emergenza, ecc.);
- o) Sensibilizzazione alla sicurezza.

8.2.2.3.3.

Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve trattare almeno i seguenti argomenti:

- a) comportamento in marcia dei veicoli, compresi i movimenti del carico;
- b) prescrizioni speciali relative ai veicoli;
- c) conoscenza generale teorica dei differenti dispositivi di riempimento e di svuotamento;
- d) disposizioni supplementari specifiche concernenti l'utilizzazione di questi veicoli (certificati di approvazione, marchi di approvazione, etichettatura e segnalazione arancione, ecc.).

8.2.2.3.4.

Il corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 deve trattare almeno i seguenti argomenti:

- a) rischi propri delle materie ed oggetti esplosivi e pirotecnici;
- b) prescrizioni particolari concernenti il carico in comune di materie ed oggetti della classe 1.

8.2.2.3.5.

Il corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7 deve trattare almeno i seguenti argomenti:

- a) rischi propri delle radiazioni ionizzanti;
- b) prescrizioni particolari concernenti l'imballaggio, la movimentazione il carico in comune e lo stivaggio di materiali radioattivi;
- c) disposizioni speciali da adottare in caso di incidente che coinvolga materiali radioattivi.

8.2.2.3.6.

Le unità di insegnamento sono in linea di principio di 45 minuti.

8.2.2.3.7.

Ogni giornata di corso può comportare normalmente solo otto unità di insegnamento al massimo.

8.2.2.3.8.

Le esercitazioni pratiche individuali devono inserirsi nel quadro della formazione teorica e devono trattare almeno i primi soccorsi, la lotta contro l'incendio e le disposizioni da seguire in caso di incidente o evento anomalo.

8.2.2.4.

Programma di formazione iniziale

8.2.2.4.1.

La durata minima della parte teorica di ogni corso di formazione iniziale o della parte del corso di formazione polivalente deve strutturarsi come segue:

Corso di formazione di base	18 unità di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto in cisterne	12 unità di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1	8 unità di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7	8 unità di insegnamento

Per i corsi di formazione di base ed i corsi di specializzazione per il trasporto in cisterne, sono richieste delle unità d'insegnamento supplementari per le esercitazioni pratiche menzionate al 8.2.2.3.8 in relazione al numero dei conducenti che seguono la formazione.

8.2.2.4.2.

La durata totale del corso di formazione polivalente può essere definita dall'autorità competente, che deve mantenere fissa la durata prevista per il corso di formazione di base e per il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne, ma può completarli mediante corsi di specializzazione abbreviati per le classi 1 e 7.

8.2.2.5.

Programma di aggiornamento

8.2.2.5.1.

La formazione di aggiornamento realizzata ad intervalli regolari persegue lo scopo di aggiornare le conoscenze dei conducenti; deve comprendere le novità tecniche o giuridiche e riguardare le materie da trasportare.

8.2.2.5.2.

La durata della formazione di aggiornamento, comprese le esercitazioni pratiche individuali, deve essere di almeno due giorni per i corsi di formazione polivalenti, o per i corsi di formazione individuali, e di almeno la

metà della durata prevista al 8.2.2.4.1 per i corsi di formazione di base iniziale ed i corsi di specializzazione iniziale corrispondenti.

8.2.2.5.3.

Un conducente può sostituire un corso di formazione ed un esame di aggiornamento con un corso di formazione iniziale e l'esame corrispondente.

8.2.2.6.

Approvazione della formazione

8.2.2.6.1.

I corsi di formazione devono essere approvati dall'autorità competente.

8.2.2.6.2.

L'approvazione può essere accordata solo a seguito di richiesta scritta.

8.2.2.6.3.

La domanda di approvazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) un programma di formazione dettagliato, precisando le materie insegnate ed indicando il piano di esecuzione ed i metodi d'insegnamento previsti;
- b) le qualifiche ed i campi di attività degli insegnanti;
- c) informazioni sui locali dove i corsi hanno luogo e sui materiali didattici, così come sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche;
- d) le condizioni di partecipazione ai corsi, per esempio il numero di partecipanti.

8.2.2.6.4.

L'autorità competente deve organizzare la supervisione della formazione e degli esami.

8.2.2.6.5.

L'autorità competente deve concedere l'approvazione per iscritto alle seguenti condizioni:

- a) la formazione deve essere dispensata conformemente ai documenti che accompagnano la domanda;
- b) l'autorità competente si riserva il diritto di inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione ed agli esami;
- c) l'autorità competente deve essere informata per tempo delle date e dei luoghi di ogni corso di formazione;
- d) l'approvazione può essere ritirata se le condizioni alle quali è soggetta l'approvazione non sono soddisfatte.

8.2.2.6.6.

Il documento di approvazione deve indicare se i corsi in questione sono dei corsi di formazione di base o di specializzazione, o ancora dei corsi di formazione iniziale o di aggiornamento, e se sono limitati ad alcune merci pericolose o ad una o più classi.

8.2.2.6.7.

Se, dopo aver ricevuto un'approvazione per un corso di formazione, l'organismo di formazione ha intenzione di apportare modifiche su aspetti ritenuti rilevanti ai fini dell'approvazione, l'organismo in questione deve prima di tutto ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente, in particolare, se si tratta di modifiche concernenti il programma di formazione.

8.2.2.7.

Esami

8.2.2.7.1.

Esami del corso di formazione di base

8.2.2.7.1.1.

Una volta terminata la formazione di base, comprese le esercitazioni pratiche, deve essere svolto un esame.

8.2.2.7.1.2.

Durante l'esame, il candidato deve dimostrare di possedere le conoscenze, la capacità e le qualifiche necessarie per esercitare la professione di conducente di veicoli che trasportano merci pericolose, come previsto dal corso di formazione di base.

8.2.2.7.1.3.

A tale scopo, l'autorità competente deve preparare un elenco di domande che trattano gli argomenti riassunti al punto 8.2.2.3.2. Le domande poste all'esame devono essere tratte da questo elenco. I candidati non devono essere a conoscenza delle domande tratte dall'elenco prima dell'esame.

8.2.2.7.1.4.

I corsi di formazione polivalenti possono essere oggetto di un unico esame.

8.2.2.7.1.5.

Ogni autorità competente deve controllare le modalità dell'esame; compresa, se del caso, l'infrastruttura e l'organizzazione degli esami elettronici conformemente al paragrafo 8.2.2.7.1.8, se devono essere effettuati [ADR 2017].

8.2.2.7.1.6.

Gli esami devono essere fatti per scritto o per scritto e orale. I candidati devono rispondere ad almeno 25 domande scritte per il corso di formazione di base. Se l'esame si svolge a seguito di un corso di formazione di aggiornamento, i candidati devono rispondere ad almeno 15 domande scritte. Gli esami devono durare, rispettivamente, almeno 45 e 30 minuti. Le domande possono comportare un grado variabile di difficoltà e possono dar luogo ad un diverso punteggio.

8.2.2.7.1.7.

Gli esami devono essere monitorati. Qualsiasi possibilità di manipolazione o di frode deve essere esclusa il più possibile. L'autenticazione del candidato deve essere garantita. Tutti i documenti d'esame devono essere registrati e conservati sotto forma di stampa o file elettronico [ADR 2017].

8.2.2.7.1.8.

Le prove scritte possono essere eseguite in tutto o in parte, sotto forma di esami elettronici, per cui le risposte vengono registrate e valutate attraverso tecniche elettroniche di elaborazione dei dati, a patto che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'hardware e il software devono essere verificati e accettati dall'autorità competente;
- b) il corretto funzionamento tecnico deve essere garantito. Delle disposizioni devono essere prese per quanto riguarda le modalità di procedimento dell'esame in caso di malfunzionamento dei dispositivi e delle applicazioni. I dispositivi di input non devono disporre di alcun sistema di assistenza (come ad esempio una funzione di ricerca elettronica); l'equipaggiamento fornito non deve consentire ai candidati di comunicare con nessun altro apparecchio durante l'esame;
- c) i contributi finali di ogni candidato devono essere registrati. La determinazione dei risultati deve essere trasparente;
- d) dei dispositivi elettronici possono essere utilizzati soltanto se forniti dall'ente esaminatore. Il candidato non potrà in ogni caso inserire dati supplementari nel dispositivo elettronico fornito; dovrà soltanto rispondere alle domande [ADR 2017].

8.2.2.7.2.

Esami dei corsi di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 o di materiali radioattivi della classe 7.

8.2.2.7.2.1.

Il candidato, che ha superato l'esame del corso di formazione di base e seguito il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne, il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 o di materiali radioattivi della classe 7, è autorizzato a presentarsi all'esame corrispondente alla formazione.

8.2.2.7.2.2.

Questo esame deve avere luogo e deve essere supervisionato con le stesse modalità indicate al punto 8.2.2.7.1. La lista delle domande deve trattare gli argomenti riassunti al 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 o 8.2.2.3.5, a seconda dei casi.

8.2.2.7.2.3.

Ogni esame di specializzazione deve prevedere almeno 15 domande scritte. Se l'esame si svolge alla fine di un corso di formazione di aggiornamento, i candidati devono rispondere ad almeno 10 domande scritte. Gli esami devono durare, rispettivamente, almeno 30 e 20 minuti.

8.2.2.7.2.4.

Se un esame è basato su un corso di formazione di base ridotto, l'esame del corso di specializzazione è limitato allo stesso campo di applicazione.

8.2.2.8.

Certificato di formazione del conducente

8.2.2.8.1.

Il certificato di cui al punto 8.2.1.1 deve essere rilasciato:

a) dopo il completamento di un corso di formazione di base, purché il candidato abbia superato l'esame conformemente al punto 8.2.2.7.1;

b) all'occorrenza, dopo il completamento di un corso di specializzazione per il trasporto in cisterne, il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 o di materiali radioattivi della classe 7, o dopo avere acquisito le conoscenze di cui alle disposizioni speciali S1 e S11 del capitolo 8.5, purché il candidato abbia superato l'esame conformemente al punto 8.2.2.7.2;

c) all'occorrenza, dopo il completamento di un corso di formazione di base ridotto o di un corso di specializzazione ridotto per il trasporto in cisterne, purché il candidato abbia superato l'esame conformemente al punto 8.2.2.7.1 o 8.2.2.7.2. Il certificato rilasciato deve indicare chiaramente che è valido solamente per le merci pericolose o la o le classi in questione.

8.2.2.8.2.

La durata di validità del certificato di formazione del conducente è di cinque anni a partire dalla data in cui il conducente ha superato l'esame di formazione di base iniziale o l'esame di formazione polivalente iniziale. Il certificato è rinnovato se il candidato dimostra la sua partecipazione ad una formazione di aggiornamento conformemente al punto 8.2.2.5 e se ha superato l'esame conformemente al punto 8.2.2.7 nei seguenti casi:

a) entro dodici mesi della data di scadenza del certificato. L'autorità competente rilascia un nuovo certificato valido per cinque anni, il cui periodo di validità decorre a partire dalla data di scadenza del certificato precedente;

b) prima di dodici mesi dalla data di scadenza del certificato. L'autorità competente rilascia un nuovo certificato valido per cinque anni, il cui periodo di validità decorre a partire dalla data in cui è stato superato l'esame di aggiornamento.

Se un conducente estende il campo di applicazione del proprio certificato durante il periodo di validità, nel rispetto delle prescrizioni del 8.2.2.8.1 b) e c), la durata di validità di un nuovo certificato resta la stessa del certificato precedente. Se un conducente ha superato l'esame di specializzazione, la specializzazione è valida fino alla scadenza del certificato.

8.2.2.8.3.

Il certificato deve essere strutturato come il modello indicato al 8.2.2.8.5. Di dimensioni conformi alla norma ISO 7810:2003 ID-1 e di plastica. Di colore bianco con i caratteri neri. Deve includere un ulteriore elemento di sicurezza come l'ologramma, la stampa UV o il motivo guilloché.

8.2.2.8.4.

Il certificato deve essere redatto nella o nelle lingue, o in una delle lingue del paese dell'autorità competente che ha rilasciato il certificato. Se nessuna di queste lingue è l'inglese, il francese o il tedesco, il titolo del certificato, il titolo del punto 8 ed i titoli sul retro devono inoltre essere redatti in inglese, in francese o in tedesco.

8.2.2.8.5.

Modello di certificato di formazione per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.

Fronte	<p style="text-align: center;">ADR – CERTIFICATO DI FORMAZIONE DEL CONDUCENTE</p> <p style="text-align: center;">**</p> <p>(Inserire la fotografia del conducente)*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (CERTIFICATO N.)* 2. (COGNOME)* 3. (NOME)* 4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa)* 5. (NAZIONALITÀ)* 6. (FIRMA DEL TITOLARE)* 7. (ORGANISMO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO)* 8. VALIDO FINO A: (gg/mm/aaaa)* 		
Retro	<p style="text-align: center;">VALIDO PER LA O LE CLASSI O I nn. ONU:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>IN CISTERNE</p> <p>9. (Classe o numero/i ONU)*</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>DIVERSO DALLE CISTERNE</p> <p>10. (Classe o numero/i ONU)</p> </td> </tr> </table>	<p>IN CISTERNE</p> <p>9. (Classe o numero/i ONU)*</p>	<p>DIVERSO DALLE CISTERNE</p> <p>10. (Classe o numero/i ONU)</p>
<p>IN CISTERNE</p> <p>9. (Classe o numero/i ONU)*</p>	<p>DIVERSO DALLE CISTERNE</p> <p>10. (Classe o numero/i ONU)</p>		

*Sostituire il testo con i dati richiesti.

** Sigla distintiva usata sui veicoli nella circolazione internazionale (per i Membri della Convenzione sulla circolazione stradale del 1968 o della Convenzione sulla circolazione stradale del 1949, così come notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 45 (4) o dell'allegato 4 di dette convenzioni).

8.2.2.8.6.

Le Parti contraenti devono fornire al segretariato della CEE-ONU un esempio tipo di ogni certificato che intendono rilasciare a livello nazionale, secondo la presente sezione, così come esempi tipo di certificati che sono sempre in vigore. Una Parte contraente può inoltre fornire delle note esplicative. Il segretariato della CEE-ONU mette a disposizione di tutte le Parti Contraenti le informazioni che ha ricevuto.

8.2.3.

Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti in possesso di certificato conformemente alla 8.2.1, partecipante al trasporto di merci pericolose su strada

Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto di merci pericolose per strada devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. Questa prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora per i depositi intermedi e caricatori e ai conducenti di veicoli diversi da quelli che detengono un certificato conformemente alla 8.2.1, che partecipano ad un trasporto di merci pericolose su strada.

